Pubblicato il 07/09/2022

N.00119 /2022 REG.PROV.CAU.
N. 00492/2022 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2022, proposto da

Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature, W.W.F. Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. Odv, Legambiente Umbria Aps, Lega Anti Vivisezione - L.A.V. Onlus, Lega per L'Abolizione della Caccia, L.A.C. Onlus-Odv, Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Umbria, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 1, Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 2, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

nonché, in relazione al primo motivo di ricorso, previa concessione delle misure

cautelari monocratiche ex art. 56, D. Lgs. n. 104/2010:

- della deliberazione della Giunta regionale 25.5.2022, n. 497, recante “Proposta di Calendario venatorio stagione 2022/2023” (doc. 1);
- della deliberazione della Giunta regionale 5.8.2022, n. 815, recante “Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione” e della deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 2022, n. 847, recante “Modifica D.G.R. n. 815 del 5 agosto 2022. Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione - Sostituzione allegato” (entrambi doc. 2);

e, per quanto occorrer possa:

- della deliberazione della Giunta regionale 26.8.2022, n. 859, recante “Calendario venatorio stagione 2022/23. Adozione integrazione” (doc. 3);
- della deliberazione della Giunta regionale 30.8.2022, n. 862, recante “Calendario venatorio stagione 2022/23. Approvazione integrazione” (doc. 4);
- della deliberazione della Giunta regionale dell'8.8.2019, n. 331, recante “Piano faunistico venatorio regionale” (doc. 5);

nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti, ove lesivi;

Visti il ricorso e i relativi allegati, notificato e depositato il 4.9.2022;

vista l’istanza di fissazione dell’udienza di merito;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod.proc. amm., con particolare riferimento al motivo che, censurando un’apertura della caccia generalizzata al 18 settembre 2022, deduce contrasto con il parere I.S.P.R.A. nella parte in cui ha ritenuto inidonea un’unica apertura generale della caccia in data antecedente al 1 ottobre 2022, quanto meno per le seguenti specie: Quaglia, Beccaccia, Alzavola, Marzaiola, Germano reale, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Frullino, Gallinella d’acqua, Mestolone, Porciglione,Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Fagiano e Starna, nonché per la piccola selvaggina;

considerato che:

-la valutazione collegiale dell'istanza cautelare, ed in particolar con riferimento alla sufficienza di una motivazione divergente da parere tecnico, è possibile solo alla prima udienza per utile ai sensi (4.10.2021), sicchè nelle more sussiste il paventato pericolo che l'apertura al 18 9.2022 possa arrecare danni irreversibili al patrimonio faunistico, sia pure limitatamente alle specie sopra indicate.

-a fronte dell'istanza di tutela oggi azionata sussistono interessi di natura sportiva-privata che, pur fruendo di espressa copertura di rango super-primario - quale quella costituzionale- ed essendo normativamente ascritti all'intera collettività, nella specie appaiono tuttavia recessivi rispetto alla protezione faunistica, anche in considerazione, nella fattispecie, del sacrificio, temporalmente e quantitativamente limitato , che una misura cautelare monocratica non generalizzata determina;

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura monocratica nei limti di cui in motivazione, nei quali , per l'effetto, sospende l'avvio della stagione venatoria fissato al 18 settembre 2022, limitatamente alle specie di cui in premessa. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 ottobre 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia il giorno 7 settembre 2022.

Il Presidente
Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO